



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 156/2025

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26244 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

P. G., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), ivi residente in Via Omissis,
elett.te dom.to in Cagliari, P.zza Gramsci n. 18, presso lo studio dell'Avv.

Elena Pettinau (C.F. P TTLNE65D70B354Y pec
elena.avvpettinau@legalmail.it) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura
speciale allegata all'atto introduttivo,

avverso

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari,
rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di
procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024,
dagli avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it),
Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia
(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura
interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

	Visto il ricorso pensionistico depositato in data 30.9.2024;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 4.7.2025, l’avv. Elena Pettinau per il ricorrente e l’Avv.	
	Marina Olla per l’INPS.	
	FATTO	
	La parte ricorrente riferiva che con sentenza n. 10/2024 la Corte dei	
	Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna riconosceva il diritto del	
	ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione	
	sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54	
	comma 1 del D.P.R. n° 1092/1973, quantificata nella misura del 2,44% così	
	come determinato dalle Sezioni Riunite QM n° 1/2021 e 12/2021.	
	In data 1.3.2024 il CNA dell’Arma dei Carabinieri adottava i Decreti	
	n.32/2024 n.1149/2024 con i quale veniva recepito il pronunciamento	
	giurisdizionale. Nondimeno, l’INPS non provvedeva alla tempestiva	
	liquidazione di quanto dovuto al ricorrente, anche dopo la diffida del	
	28.6.2024.	
	Non essendo la sentenza stata ottemperata la difesa del ricorrente	
	domandava pertanto l’ottemperanza del pronunciamento giurisdizionale	
	emesso da questa Sez. Giurisdizionale, con vittoria delle spese di lite.	
	Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 10.4.2025.	
	Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale	
	dell’11.3.2025, il giudizio veniva assegnato ad un nuovo Giudice Unico,	
	stante l’assegnazione a diverso ufficio del precedente Giudice assegnatario.	
	Con Decreto in data 27.3.2025, il Giudice Unico fissava l’udienza di	
	discussione del giudizio per l’odierna udienza del 4.7.2025.	
	2	

	In data 20.6.2025, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio,	
	dichiarando che gli uffici amministrativi avevano provveduto a riliquidare la	
	prestazione pensionistica del ricorrente in esecuzione della sentenza esecutiva	
	e che il pagamento interveniva con la rata di giugno 2025. Allo scopo veniva	
	allegata la documentazione di riferimento. L'ente previdenziale domandava	
	pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese	
	compensate.	
	Con memoria conclusiva depositata il 17.6.2025, la parte ricorrente	
	dava atto che l'INPS ha provveduto a dare corso alla riliquidazione del	
	trattamento previdenziale. Pertanto, concludeva per la declaratoria di cessata	
	la materia del contendere con liquidazione delle spese legali a favore del	
	procuratore dichiaratosi antistatario.	
	All'odierna udienza la parte ricorrente ha confermato le conclusioni	
	formulate con la memoria depositata il 17.6.2025 e ha insistito per la condanna	
	dell'ente previdenziale resistente alle spese del giudizio. L'INPS ha insistito	
	per la regolazione delle spese secondo giustizia.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal Sig. P. G. risulta riconosciuta dall'INPS, che ha provveduto alla	
	riliquidazione del trattamento previdenziale in esecuzione della sentenza di	
	questa Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti n.10/2024, come riconosciuto	
	3	

	dalla sua difesa nella memoria del 17.6.2025 resa per l'odierna udienza di	
	discussione.	
	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	500,00, oltre accessori di legge.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe,	
	DICHIARA	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte	
	ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si	
	liquidano nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di	
	legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.	
	Il Giudice Unico	
	Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 08/10/2025	
	Il Dirigente	
	4	

[illegible][illegible]